



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 29/17 del 7.8.2024

Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento. L. R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettera c).

Linee guida per A.S. 2024/2025 e seguenti

1. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso.

I beneficiari dei contributi in oggetto sono i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia non statali, operanti nel territorio regionale, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi della legge n. 62/2000 e successivi decreti ministeriali attuativi, che presentano regolare istanza ai sensi di quanto previsto nelle presenti Linee guida e negli appositi avvisi, purché non abbiano subito revoche totali dei contributi in oggetto nel biennio precedente e abbiano dato regolare avvio alle attività nell'anno scolastico di riferimento.

2. Riparto e assegnazione dei contributi.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le risorse regionali destinate annualmente all'erogazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e per gli oneri del personale, previsti dalla legge regionale del 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, punto c), sono assegnate, con apposita determinazione del Direttore del Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione, previo avviso pubblico, con le modalità indicate nel presente paragrafo.

I richiedenti l'assegnazione del contributo, secondo quanto specificato nel relativo avviso pubblico, approvato con apposita determinazione del Direttore del Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione, devono formulare istanza contenente alcune dichiarazioni e informazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tra le quali:

- i dati anagrafici del soggetto gestore;
- la sede della scuola dell'infanzia paritaria;
- il numero di sezioni della scuola dell'infanzia per cui è stata concessa la parità scolastica, funzionanti nell'anno scolastico di riferimento;
- i dati relativi al numero degli alunni con disabilità e alle ore di sostegno annuali complessive da garantire nell'anno scolastico di riferimento (in caso di richiesta del contributo specifico per il sostegno);
- i dati relativi alle rette di iscrizione e di frequenza dovute nell'anno scolastico di riferimento dagli alunni residenti nel Comune ove è ubicata la scuola e agli alunni residenti in comuni limitrofi, entrambi privi di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

altre scuole dell'infanzia statali e paritarie (in caso di richiesta del contributo specifico per l'abbattimento delle rette);

- i dati relativi al contratto di locazione (in caso di richiesta del contributo specifico per la locazione).

Il contributo totale spettante a ciascuna scuola che risulti in possesso dei requisiti richiesti, per l'anno scolastico di riferimento, è quantificato sulla base dei dati dichiarati nelle istanze presentate dal soggetto gestore, e composto dai seguenti contributi specifici e generali.

A. Contributo specifico per il sostegno degli alunni con disabilità.

É riconosciuto un contributo pari a 10 euro per ciascuna ora di sostegno prevista nei singoli piani educativi individualizzati considerando l'intero anno scolastico di riferimento, per ciascun alunno con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle scuole in cui risultano iscritti tali alunni, per un massimo di numero 975 ore annuali per singolo alunno.

B. Contributo specifico per la locazione dei locali.

É riconosciuto un contributo pari a 12.000 euro per la prima sezione e a 6.000 euro per ogni sezione ulteriore alla prima, in favore delle scuole dell'infanzia paritarie per le quali è sostenuta la spesa per la locazione dei locali utilizzati dalle sezioni per cui è riconosciuto il contributo regionale, purché il contratto di locazione non sia stipulato con parenti e affini dei gestori della scuola fino al secondo grado. Tale specifico contributo è determinato entro il limite massimo del 75% del canone annuo, stabilito nel contratto di locazione regolarmente registrato, con riferimento alla sola parte imputabile alla scuola dell'infanzia paritaria, così come dichiarato in fase di richiesta del contributo.

C. Contributo specifico per l'abbattimento delle rette nei comuni privi di ulteriori scuole dell'infanzia.

É riconosciuto un contributo per l'abbattimento totale delle rette a carico delle famiglie per l'iscrizione e per la frequenza di ciascun alunno iscritto presso le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in comuni privi di altre scuole dell'infanzia statali, esclusi i contributi per attività didattiche extracurricolari, per il servizio mensa e per ulteriori servizi erogati dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria. Questo specifico contributo è riconosciuto con riferimento agli alunni:

- residenti nel medesimo comune ove è ubicata la scuola dell'infanzia paritaria;
- residenti in comuni limitrofi, privi anch'essi di scuole dell'infanzia statali.

D. Contributo generale (fisso e sezionale).

La restante parte della dotazione finanziaria regionale annuale è distribuita in ciascuna scuola dell'infanzia paritaria in possesso dei requisiti di accesso e ammesse al contributo in oggetto:

- per il 35% in modo fisso tra tutte le scuole ammesse al contributo;
- per il 65% in modo proporzionale al numero delle sezioni funzionanti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Modalità di erogazione dei contributi.

Il contributo così quantificato sarà erogato secondo le seguenti modalità alternative:

- liquidazione di un'anticipazione, nella misura massima dell'80% dell'importo assegnato, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria di pari importo (ad esclusione dei soggetti gestori di natura pubblica) e liquidazione del saldo dell'importo assegnato a seguito della presentazione di regolare rendiconto, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salvo diverse disposizioni normative successive alle presenti linee guida;
- liquidazione dell'importo assegnato a seguito della presentazione di regolare rendiconto di gestione, riepilogativo dei dati inerenti i criteri di accesso al contributo e le spese sostenute, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, in mancanza di presentazione della polizza fidejussoria.

La liquidazione del contributo concesso è, comunque, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nel Bilancio di cassa regionale.

4. Rendicontazione e spese ammissibili.

Il contributo totale concesso è soggetto a rendicontazione, secondo le modalità approvate con apposita determinazione del Direttore del Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione e da questo comunicate a tutti i beneficiari, gestori delle scuole. Il rendiconto è reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e deve contenere le spese sostenute per l'anno scolastico di riferimento, le quali sono soggette a verifica di ammissibilità secondo quanto esplicitato nel presente paragrafo.

In particolare, le spese effettivamente sostenute, per la gestione della scuola per l'anno scolastico di riferimento, da inserire nel rendiconto sono le seguenti:

- spese per la locazione dei locali, nel caso di assegnazione del contributo specifico per la locazione;
- mancati introiti delle rette o, qualora siano già state introitate, da rimborsare alle famiglie, nel caso di assegnazione del contributo specifico per l'abbattimento delle rette;
- spese per gli oneri relativi al personale scolastico docente incluso quello di sostegno, nel caso sia stato concesso il contributo specifico, e non docente.

Inoltre, è riconosciuta quale spesa ammissibile forfettaria una somma pari al 35% delle spese del personale scolastico docente (esclusi i docenti di sostegno) e non docente, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi necessari per la gestione della scuola nell'anno scolastico di riferimento.

In relazione al personale scolastico religioso, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti previsti per lo svolgimento della specifica mansione e purché risulti iscritto nel registro di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 28.3.1986 (G.U. n. 87 del 15.4.1986), è riconosciuta la spesa nella misura delle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per il livello di inquadramento del personale (docente o assistente specializzato) dai vigenti contratti di settore (FISM, AGIDAE, ANINSEI).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le spese ammissibili devono essere:

- a) pertinenti e imputabili alla gestione della scuola dell'infanzia paritaria, per l'anno scolastico di riferimento;
- b) effettivamente sostenute entro la data di presentazione del rendiconto;
- c) comprovate da documenti giustificativi, sui quali deve essere apposta la dicitura: "Il presente documento è stato utilizzato per i benefici previsti dalla L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 3 lett. c) - A.S. .../...." e devono essere quietanzati, qualora i pagamenti siano stati effettuati in contanti, ove legalmente possibile;
- d) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- e) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- f) non devono essere finanziate con altre risorse pubbliche o private a specifica destinazione.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile deve essere conservata in originale e custodita presso il domicilio fiscale della scuola per i cinque anni successivi all'anno scolastico di riferimento e deve essere resa disponibile, a richiesta dell'Amministrazione regionale per gli opportuni controlli, presso la sede operativa della scuola.

4.1 Riparto spese comuni.

Qualora negli stessi locali siano erogati anche altri servizi, diversi dalla scuola dell'infanzia paritaria (quali per es. sezioni scuola infanzia non paritaria, asilo nido, sezione primavera, altri servizi educativi per la prima infanzia, scuola primaria e/o secondaria) o il personale addetto alla scuola dell'infanzia paritaria sia impiegato anche in favore di ulteriori servizi facenti capo al soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria, le spese comuni fra i vari servizi devono essere opportunamente ripartite pro-quota, applicando i seguenti coefficienti di riparto:

Tipologia spese comuni	Coefficiente di riparto
Spese per il personale	n. ore di lavoro prestate dagli addetti in favore della scuola dell'infanzia paritaria/n. ore di lavoro complessivamente prestate dagli stessi addetti per tutti i servizi (inclusa la scuola infanzia paritaria)
Spese per la locazione dei locali della scuola	n. metri quadrati locali utilizzati, ad uso esclusivo per la scuola dell'infanzia paritaria e spazi in comune con altri servizi (ad esclusione degli spazi esterni)/n. metri quadrati totali dello stabile (ad esclusione degli spazi esterni) in cui è ubicata la scuola dell'infanzia paritaria e a cui si riferisce la spesa per la locazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Controlli sulle rendicontazioni presentate.

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, il Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione effettua idonei controlli a campione sul 5% dei rendiconti pervenuti e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, inerenti i requisiti e i criteri di accesso al contributo e le spese di gestione ammissibili sostenute.

I controlli sono eseguiti attraverso verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione presentata, da effettuarsi presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, e/o verifiche in loco presso la sede operativa della scuola dell'infanzia, secondo tempistiche e modalità stabilite dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.

La rilevazione di irregolarità e/o l'inosservanza degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di concessione del contributo comportano la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità e/o dell'insanabilità o meno degli inadempimenti riscontrati.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La decadenza dal beneficio comporterà la revoca totale del contributo medesimo, la restituzione delle somme già ricevute, precluderà l'accesso ai contributi nei due anni successivi e comporterà la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti.

6. Revoca e ridefinizione del contributo.

La mancata presentazione del regolare rendiconto implica la revoca totale del contributo concesso, l'obbligo di restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione e precluderà l'accesso ai contributi per i due anni scolastici successivi, a decorrere dall'adozione del provvedimento di revoca.

La perdita dei requisiti di accesso al contributo, nel corso dell'anno scolastico, comporta la revoca parziale del contributo concesso e la proporzionale restituzione delle somme eventualmente già ricevute.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo concesso (specifico e/o generale), si procede alla conseguente proporzionale riduzione di quest'ultimo e alla restituzione delle somme eventualmente già ricevute a titolo di anticipazione da parte del beneficiario, qualora l'importo della revoca dovesse superare l'importo del contributo concesso da erogare a titolo di saldo.

Le suddette revoche saranno disposte, a seguito della **verifica dei rendiconti presentati**, al verificarsi dei seguenti eventi e per gli importi eccedenti corrispondenti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- revoca del contributo specifico concesso per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie degli alunni iscritti presso le scuole dell'infanzia paritarie residenti in comuni privi di altre scuole dell'infanzia statali e paritarie: qualora esso sia superiore all'importo delle rette dovuto da queste famiglie (non riscosse dal gestore della scuola o anticipate dalle famiglie e da rimborsare da parte del gestore);
- revoca del contributo specifico concesso per il sostegno degli alunni con disabilità: qualora esso sia superiore al 75% della spesa sostenuta per gli oneri dei docenti di sostegno;
- revoca del contributo specifico concesso per la locazione dei locali: qualora esso sia superiore al 75% della spesa effettivamente sostenuta per la locazione;
- revoca del contributo generale concesso: qualora esso sia superiore al 75% delle spese sostenute per il personale docente (esclusi i docenti di sostegno) e non docente maggiorate della quota forfettaria del 35%.

7. Riepilogo contributo – rendicontazione – revoche.

Dati da istanza per la quantificazione del contributo	Contributo specifico/generale concesso	Spese rendicontate e ammissibili	Revoche
N. sezioni e dati locazione	Locazione (A)	Locazione (A1)	A – 75% A1
Rette dovute da alunni residenti nel Comune e nei comuni limitrofi privi di altre scuole dell'infanzia statali e paritarie	Abbattimento rette (B)	Mancati Introiti da rette (B1)	B – B1
Ore di sostegno	Disabilità (C)	Spese personale di sostegno (C1)	C – 75% C1
N. sezioni	Contributo generale sezionale (D)	Spese personale non di sostegno (docente e non docente) (F)	(D+E) – 75% * 1.35 F
	Contributo generale fisso (E)		

- **Contributo totale concesso = Contributi specifici (A + B + C) + Contributo generale (D + E)**
- **Contributo rideterminato = Contributo totale concesso – eventuali revoche**